

Affidamento incarichi professionali Procedure di aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso
--

Premessa

A seguito dell'entrata in vigore del cosiddetto "*decreto Bersani*", che ha disposto l'abrogazione dell'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime, il sistema di affidamento degli incarichi di natura tecnica, se da un canto subisce una profonda innovazione, dall'altro non viene applicato in maniera ortodossa dagli operatori, soprattutto per le difficoltà interpretative incontrate nella pratica attuazione delle procedure di aggiudicazione e, in particolar modo, nei casi non infrequenti di eccessivi ribassi offerti in sede di gara e che verranno qui esaminati a fondo alla luce della normativa vigente.

Dalla presente disamina dei relativi aspetti giuridici sui quali si articola la materia, ne è scaturita una conclusione, di cui siamo fermamente convinti e che intendiamo portare alla conoscenza dei professionisti e degli operatori pubblici, al fine di porre le basi per un'omogeneità di comportamento e di scongiurare, quanto meno di scoraggiare concretamente, la "*famigerata*" pratica dei ribassi eccessivi.

Ma per meglio comprendere la questione, ancor prima di affrontarla in dettaglio in tutti i suoi aspetti, giova fare un *escursus*, sia pure non esauriente, sulle più recenti norme o circolari seguite al "*decreto Bersani*".

Normativa di riferimento

- I minimi tariffari, seppur abrogati dall'art.2, comma 1 del D.L. 223/2006 (*decreto Bersani*), convertito con modifiche con L.248/2006, potranno essere utilizzati dalle stazioni appaltanti nelle procedure di evidenza pubblica quale criterio o base di riferimento nella determinazione dei compensi, sui quali formulare l'offerta.

- Con l'entrata in vigore (*luglio 2006*) del D. Lgs. 12/4/2006 n.163 (*G.U. n.100 del 2/5/2006 – S.O. n.107/L*), che per brevità chiameremo Codice, e dei successivi provvedimenti, tra cui il D. Lgs. 31/7/2007 n.113 (*G.U. n.176 del 31/7/2007 – S.O. n.173/L*) che abroga le parti del Codice in conflitto con il *decreto Bersani* (vedi art.92. commi 2 e 4 e art.53 comma 3 del Codice) e in ultimo il D. Lgs 11/9/2008 n.152 (*G.U. n.231 del 02/10/2008 – S.O. n.227– in vigore dal 17/10/2008*), le attività di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinatore per la sicurezza, nonché altre attività inerenti l'ingegneria, l'architettura, l'urbanistica, la consulenza scientifica e la sperimentazione tecnica, ai sensi della declaratoria della Categoria 12, dell'allegato II A del Codice, sono da considerarsi servizi e, pertanto, il loro affidamento deve essere

effettuato nel rispetto delle prescrizioni generali previste nel Codice per l'affidamento dei servizi.

- A seguito dei rilievi mossi dalla CE e dell'emanazione dell'art.24 della L.62/2005, viene approvata la L.R. 29/11/2005 n.16 che, nel modificare l'art.17, comma 11 della L. 109/94 con le modifiche e integrazioni in Sicilia, per brevità di seguito denominata L.109/94, recepisce il principio "*di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza*", anche nel caso di prestazioni professionali d'importo stimato sotto i 100.000 euro, esclusa IVA (sino a quel momento per quest'ultime prestazioni i relativi incarichi erano di tipo fiduciario e potevano essere affidati direttamente e senza obbligo di gara).

Pertanto i testè detti incarichi professionali vanno affidati seguendo le procedure di aggiudicazione per i contratti pubblici sotto soglia comunitaria previste dal Codice (Parte II, Titolo II, articoli da 121 a 125) di cui ricordiamo le principali: procedura aperta (ex asta pubblica), procedura ristretta (ex licitazione privata) e procedura negoziata (ex trattativa privata) così come definite dall'art.3 del Codice.

Discorso a parte meritano le prestazioni professionali d'importo stimato sotto i 20.000 euro, esclusa IVA e di cui si dirà più avanti.

- Con Determinazione del 29/3/2007 n.4 (*G.U. n.84 del 11/4/2007*) l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, nel formulare le proprie indicazioni nel merito, ha ritenuto che i servizi tecnici di importo stimato sotto i 100.000 euro, esclusa IVA, possano essere affidati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'art.91, comma 2 del Codice (poi modificato dall'art. 2 del D. Lgs. 113/2007) previo esperimento di una procedura competitiva e comparativa con modalità di pubblicità adeguate, quali albo pretorio, sito internet, diffusione presso i rispettivi ordini professionali (vedi anche Determinazione Autorità Vigilanza LL.PP. del 19/1/2006 n.1 – *G.U. 14/2/2006 n. 37*).

- L'Assessorato Regionale dei LL.PP., dopo aver chiarito con Circolare del 18/9/2006 (*G.U.R.S. n.45 del 25/9/2006*), che il Codice è immediatamente applicabile in Sicilia per le forniture dei beni e appalti dei servizi, con successiva Circolare del 18/12/2006 (*G.U.R.S. n.1 del 5/1/2007*), nel rinviare alle disposizioni di cui all'art.17 della L.109/94, in particolare al comma 9 (importi di rilevanza comunitaria⁽¹⁾) e al comma 10 (importi sotto soglia ma superiore a 100.000 euro esclusa IVA), richiama l'obbligo in capo alle stazioni appaltanti di instaurare, nel caso di affidamento degli incarichi d'importo stimato inferiore a 100.000 euro, esclusa IVA, la procedura negoziata secondo quanto

previsto dall'art.91, comma 2 e dall'art.57 comma 6, invitando almeno 5 operatori inseriti in albi di fiducia appositamente costituiti.

- L'Assessorato Regionale dei LL.PP. con Circolare del 30/3/2007 (*G.U.R.S. n.16 del 13/4/2007*), nel richiamare la succitata Determinazione n.4/2007 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, pone in rilievo la possibilità per gli enti di procedere all'affidamento diretto per le prestazioni professionali d'importo stimato inferiore a € 20.000, esclusa IVA, purchè tali prestazioni siano ricomprese, in un apposito regolamento interno, fra i servizi acquisibili in economia ai sensi dell'art.125, comma 11 del Codice.

Brevi considerazioni sulla struttura del Codice

Per meglio comprendere la questione giuridica sulle procedure di aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso, vale la pena dare un sguardo alla struttura del Codice, i cui estensori, pur apprezzandone il lavoro svolto per la complessità della materia, certo non hanno brillato in chiarezza.

Il Codice si compone di 5 Parti:

- PARTE I - *Principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice* – artt. 1-27
- PARTE II - *Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari*
Artt. 28-205. La Parte II a sua volta si suddivide in:
Titolo I – *Contratti di rilevanza comunitaria* - artt. 28-120
Titolo II – *Contratti sotto soglia comunitaria* - artt. 121-125
Titolo III – *Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici*
artt. 126-194
Titolo IV– *Contratti in taluni settori* - artt. 195-205
- PARTE III - *Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali*
Artt. 206-238. La Parte III a sua volta si suddivide in:
Titolo I – *Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria* - artt. 206-237
Titolo II – *Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali sotto soglia comunitaria* - art.238
- PARTE IV – *Contenzioso* – Artt. 239-246
- PARTE V - *Disposizioni di coordinamento finali e transitorie – abrogazioni*
Artt. 247 - 257

Molta attenzione, per gli argomenti trattati in questa sede, va posta ai Titoli I e II della Parte II ed in particolare all'art.121 del Codice ove è precisato che si applicano, tra l'altro, le disposizioni della Parte I (*Principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice, articoli da 1 a 27*) e della Parte II (*Contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari, articoli da 28 a*

205) in quanto non derogate dal Titolo II (*Contratti sotto soglia comunitaria, articoli da 121 a 125*). Da questo articolo, si ricava che per i settori ordinari sottosoglia comunitaria si applicano gli articoli del Codice da 1 a 205, con le deroghe previste dagli articoli da 121 a 125.

Si potrebbe disquisire a lungo sulle diverse anomalie nell'impostazione del Codice, ma per dare un'idea di ciò, segnaliamo l'incoerenza, riscontrata all'interno del Titolo I (*Contratti di rilevanza comunitaria*) sotto la Parte II, di occuparsi di affidamenti o concorsi di progettazione di importo inferiore alla soglia comunitaria (che invece andrebbero trattati nel Titolo II – contratti sotto soglia). Tali incoerenze si rilevano ad esempio nell'art.91, comma 2 (procedure di affidamento) e nell'art.110 (concorsi sotto soglia) del Codice.

Sarebbe stato meglio, a costo di ripetere articoli uguali e in un numero maggiore, tenere distinti le Parti, quella relativa ai contratti sotto soglia e quella relativa ai contratti di rilevanza comunitaria per evitare rompicapi e intricati andirivieni tra una norma ed un'altra. Questo vizio italico di produrre norme che si richiamano e si rincorrono l'una con l'altra, non facilita certo i compiti degli operatori, anche perché occorre tener presente che il Codice deve essere applicato, oltre che da stazioni appaltanti molto attrezzate, anche da stazioni appaltanti poco attrezzate. E ciò potrà comportare un forte rallentamento nell'attuazione dei programmi di realizzazione di infrastrutture a causa delle difficoltà interpretative e dell'inesco di lunghi contenziosi .

La difficile lettura del Codice, sia pur giustificata per la complessità della materia, ha ingenerato nelle stazioni appaltati comportamenti non omogenei e, nel caso dei ribassi per gli affidamenti dei servizi tecnici, modalità applicative non proprio conformi alle prescrizioni del Codice.

Procedure di affidamento di incarichi mediante il criterio del prezzo più basso

Fatte le superiori considerazioni ed esaminato l'impianto normativo di riferimento, affrontiamo più da vicino la questione degli eccessivi ribassi, che molta preoccupazione destano sia in seno ai professionisti concorrenti, sia per la qualità e la garanzia delle prestazioni professionali.

A tal proposito si richiama l'art.86 del Codice, valido in genere per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria e sotto soglia, il quale pone un obbligo in capo alla stazione appaltante di valutare in ogni caso la congruità dell'offerta, sia nel caso del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (art.82 del Codice) e sia nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art.81 del Codice).

Segnaliamo inoltre che nel citato art.86 del Codice sono stati aggiunti i commi 3-bis e 3-ter dall'art.8 della Legge 3/8/2007 n.123 (*G.U. n. 185 del 10/8/2007*) che prescrivono più precisi adempimenti nella valutazione dell'anomalia dell'offerta.

Ma in questa sede, ripetiamo, ci occupiamo più specificatamente delle problematiche connesse al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (art.82 del Codice).

Il comma 1 dell'art.86 del Codice così recita: *“Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media”*.

Al comma 3 del predetto art. 86 del Codice è prescritto che *“In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”*, quindi anche nel caso di offerte ammesse inferiori a 5 (vedi commi 3 e 4 del citato art.86 del Codice) e per le quali in genere non ne viene valutata la congruità.

Ebbene è fuor di dubbio che vi è un obbligo tassativo per la stazione appaltante di valutare comunque la congruità dell'offerta secondo le modalità stabilite dall'art.86 del Codice. In altre parole la stazione appaltante non può accettare *tout-court* qualunque ribasso offerto dai concorrenti, senza prima valutarne la congruità.

A questo punto occorre distinguere, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, i servizi tecnici in base al relativo importo stimato posto a base della gara.

Importi di rilevanza comunitaria ⁽¹⁾

La stazione appaltante dapprima individua tra le offerte ammesse in gara quelle anormalmente basse con il criterio matematico stabilito nel comma 1 dell'art.86 del Codice, come avanti riportato. Dopo di chè applica i criteri di verifica e procede alla eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse secondo le procedure previste dagli artt.87, 88 e 89 del Codice.

Per la valutazione delle offerte, occorre però che nel bando venga prescritta la presentazione delle offerte con allegate le giustificazioni sull'entità dell'offerta.

Non è consentita in ogni caso la esclusione automatica delle offerte anormalmente basse

Importi di sotto soglia⁽¹⁾

In questa fattispecie sono compresi anche gli incarichi di importo stimato inferiore a € 100.000 esclusa IVA.

La stazione appaltante prima di indire la gara o rivolgere l'invito a presentare le offerte, potrà stabilire, sempre nel caso di applicazione del criterio aggiudicazione del prezzo più basso, di optare per una delle seguenti modalità:

- a) valutazione della congruità dell'offerta secondo la procedura nel caso di importi di rilevanza comunitaria, sopra descritta;
- b) valutazione della congruità dell'offerta con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, individuate come tali ai sensi dell'art.86, comma 1 del Codice, a condizione però che l'importo stimato dell'incarico sia inferiore o pari a € 100.000 e il numero delle offerte ammesse in gara sia pari o superiore a 10.

La regola generale ai sensi dell'art.86 del Codice è la valutazione della congruità dell'offerta e soltanto nel caso di prestazioni con importo stimato sotto soglia, ove il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 124, comma 8 del Codice *"la stazione appaltante può prevedere nel bando la esclusione automatica"* delle offerte individuate come anormalmente basse con i criteri del summenzionato art.86, comma 1 del Codice.

L'art. 121 del Codice stabilisce che ai contratti pubblici aventi per oggetto i lavori, servizi e forniture di importo sotto soglia si applicano le stesse norme per quelli d'importo di rilevanza comunitaria, salvo le deroghe di cui agli artt.122, 123, 124 e 125 del Codice.

Ebbene nei testè citati articoli non si rinviene nessun'altra deroga, se non quella dell'art.124, comma 8 che dà la facoltà di prevedere nel bando la esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, per come innanzi chiarito. Quindi le stazioni appaltanti dovranno seguire tassativamente le procedure dell'artt. 86 del Codice ed eventualmente quelle degli artt. 87, 88 e 89 del Codice.

Non è ammissibile, perché non previsto dal Codice, prevedere nel bando o nell'invito di gara la possibilità di poter accogliere un qualunque ribasso ignorando le offerte anormalmente basse.

Ebbene, fatta salva la discrezionalità nel valutare l'offerta anomala come nel caso di offerte ammesse inferiori a 5, la stazione appaltante dovrà seguire le due modalità alternative di cui ai sopraelencati casi a) e b).

Va precisato che queste regole valgono anche per gli affidamenti di cui all'art.91, comma 2 e all'art.57 comma 6 del Codice, cioè per importi stimati inferiori a € 100.000 esclusa IVA e con invito ad almeno 5 professionisti facenti parte di appositi albi di fiducia

Importi inferiori a € 20.000

Discorso a parte meritano gli affidamenti di servizi tecnici con importo stimato inferiore a € 20.000.

Per come già avanti cennato nel paragrafo "Normativa di riferimento" al di sotto di tale importo si potrà procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art.125, comma 11 del Codice di tali servizi tecnici, purchè vengano contestualizzati fra i servizi acquisibili in economia in un apposito regolamento interno.

In questo caso non si pone il problema della congruità delle offerte, in quanto queste vengono liberamente concordate tra il responsabile del procedimento e il professionista, senza ricorrere a gare, neanche di tipo informale.

Conclusioni

Per il combinato disposto degli articoli 86, 124 comma 8 e 121 del Codice incombe in capo alle stazioni appaltanti, fatta eccezione per gli affidamenti diretti laddove consentiti, l'obbligo di valutare la congruità delle offerte di qualunque importo stimato, sia di rilevanza comunitaria ⁽¹⁾, sia sotto soglia ⁽¹⁾ compresi gli affidamenti di cui all'art.91, comma 2 (importi sotto i 100.000 euro esclusa IVA).

Ove si prevede l'aggiudicazione del criterio del prezzo più basso, la valutazione della congruità dell'offerta va sempre eseguita individuando le offerte anormalmente basse ai sensi dell'art.86, comma 1 del Codice.

Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso si verifica che:

- 1) nel caso di importi di rilevanza comunitaria la valutazione della congruità delle offerte individuate come anormalmente basse ai sensi dell'art.86. comma 1 del Codice, va comunque effettuata seguendo i procedimenti di cui agli artt.87, 88 e 89 del Codice con divieto di procedere all'esclusione automatica delle stesse;
- 2) nel caso di importi sotto soglia, comprese le procedure di scelta tra professionisti inseriti in appositi albi, si prospettano due possibilità alternative fra loro:
 - a) valutazione della congruità dell'offerta come nel caso degli importi di rilevanza comunitaria descritta al precedente punto 1);

- b) valutazione della congruità dell'offerta con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, individuate come tali ai sensi dell'art.86, comma 1 del Codice, a condizione però che l'importo stimato dell'incarico sia inferiore o pari a € 100.000 e il numero delle offerte ammesse in gara sia pari o superiore a 10;
- 3) nel caso di affidamento diretto di servizi tecnici per importi stimati al di sotto di € 20.000, mancando di fatto un'espressa competizione o comparazione delle offerte, le procedure di cui al punto 2) non sono applicabili;
- 4) sono da ritenersi illegittimi, per violazione dell'art.86 del Codice, le aggiudicazioni mediante gara di contratti pubblici, aventi per oggetto gli affidamenti di incarichi professionali, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, laddove non viene prevista nel bando o nell'invito la valutazione della congruità delle cosiddette offerte anormalmente basse oppure, ove consentito (importi sotto soglia) e in alternativa, la esclusione automatica delle stesse.

Per una migliore lettura di quanto sopra esposto si allega una Tavola Sinottica di sintesi delle procedure di affidamento dei servizi tecnici.

(1) Gli importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria con riferimento al Codice, in vigore dal 1/1/2008, sono riportati in appendice alla presente.

Aggiornamento febbraio 2009

Ing. Chiarenza Calogero
(Ex Ingegnere Capo del Comune di Grotte)

SEGUE APPENDICE

APPENDICE

SOGLIE COMUNITARIE IN VIGORE DAL 1/1/2008

Per effetto del Regolamento (CE) del 4/12/2007 n.1422, pubblicato sulla G.U. delle Comunità Europee n. L 317 del 5/12/2007, che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE e 2004/18/CE gli artt.28 e 215 del Codice divengono i seguenti (*gli importi tra parentesi sono quelli in vigore sino al 31/12/2007*):

CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI

ART.28

Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria
(artt. 7, 8, 56, 78, direttiva 2004/18; regolamento CE n. 1874/2004;
regolamento CE n. 2083/2005)

1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:
 - a) **133.000 euro** (137.000), per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;
 - b) **206.000 euro** (211.000),
 - b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV;
 - b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;
 - c) **5.150.000 euro** (5.278.000) per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.

CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI

Art. 215

Importi delle soglie dei contratti pubblici
di rilevanza comunitaria nei settori speciali
(art. 16, direttiva 2004/17; regolamento CE
n. 1874/2004; regolamento CE 2083/2005)

1. Le norme della presente parte si applicano agli appalti che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 24, 25, 217 e 218 o secondo la procedura di cui all'articolo 219 e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:
 - a) **412.000 euro** (422.000) per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi;
 - b) **5.150.000 euro** (5.278.000) per quanto riguarda gli appalti di lavori.

Inoltre,

- gli importi di € 211.000 ed € 137.000 riportati negli artt. 32, 99, 125, 196 del Codice sono sostituiti rispettivamente con € 206.000 ed € 133.000
- l'importo di € 422.000 riportato nell'art.235 del Codice è sostituito con € 412.000.

TAVOLA SINOTTICA - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIÙ BASSO				
Importo stimato degli incarichi esclusa IVA	Riferimento normativo del Codice	Riferimento ad altre norme o circolari	Valutazione della congruità delle offerte	Procedura di affidamento
Di rilevanza comunitaria	Artt. 86, 87, 88 e 89	Art.17, comma 9 L.109/94	- Valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse - Non ammessa la esclusione automatica delle offerte anormalmente basse	Aperta, ristretta, negoziata
Sotto soglia ma = € 100,000	Artt. 86, 87, 88 e 90	Art.17, comma 10 L.109/94	Valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse	Aperta, ristretta, negoziata
	- Art.124, comma 8 - Art. 86, commi 1,3 e 4		Facoltà di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse	
< € 100,000	- Artt. 86, 87, 88 e 89	Art.17, comma 10 L.109/94	Valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse	Aperta, ristretta, negoziata
	- Art.124, comma 8 - Artt. 86, 87, 88 e 89 - Art.91. comma 2 - Art.57, comma 6	- Art.17, comma 11 L.109/94 - Circ. Ass.to LL.PP.22/12/2006 n.5 (G.U.R.S. n.1/2007)	Valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse	Negoziata con invito rivolto ad almeno 5 professionisti
	- Art.124, comma 8 - Art. 86, commi 1,3 e 4 - Art.91. comma 2 - Art.57, comma 6		Facoltà di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse (*) (**)	Negoziata con invito rivolto ad almeno 5 professionisti
< € 20,000	- Art.125, comma 11	Circ. Ass.to LL.PP. 30/3/2007 (G.U.R.S. n.16/2007)	Non prevista	Negoziata con affidamento diretto

(*) Tale facoltà, a seguito delle modifiche introdotte dal D. L.vo 152/2008, può essere prevista nel bando in presenza delle seguenti condizioni:

- importo stimato dell'incarico inferiore a € 100.000
- numero di offerte ammesse non inferiore a 10.

(**) Giova far osservare che l'esclusione automatica delle offerte anomale è una facoltà e va prevista nel bando. Il D. L.vo 152/2008 ha in pratica introdotto una sorta di complicazione anche nei piccoli lavori, nel senso che le offerte vanno presentate in ogni caso sulla base di vari elementi di valutazione predeterminati dall'Amministrazione nel proprio bando (Art.86, comma 2 del Codice). Se le offerte presentate non sono inferiori a dieci, in pratica si considerano solo i ribassi offerti, in base ai quali si calcola la soglia di anomalia (art.86, comma 1 del Codice) e si escludono automaticamente tutte le offerte con ribasso superiore alla predetta soglia.

Per ovviare a tale inconveniente, nelle procedure a trattativa privata (ove ad esempio sono stati istituiti degli albi di professionisti a cui affidare l'incarico per importi inferiori o pari a € 100.000) basterebbe invitare non più di nove professionisti, per essere certi di utilizzare il criterio del prezzo più basso con l'esclusione automatica.

Ing. Chiarenza Calogero